



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000403 - 13/01/2012 - USCITA
Allegati : 0



Roma, 13 GEN. 2012

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di UDINE
Via Carducci, 44
33100 Udine**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 370_2011_PEC_Consultazione libera

Con il quesito formulato in data 15 dicembre 2011 l'Ordine di Udine chiede se l'indirizzo Pec comunicato all'Ordine dal singolo iscritto ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 sia comunicabile anche a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. A tale riguardo, segnala l'esempio del Registro delle Imprese, che rende i singoli indirizzi PEC liberamente consultabili.

Ai sensi dell'art. 16, comma 10 del D.L. n. 185/2008 "La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza".

La legge, pertanto, ha previsto un regime differenziato di pubblicità degli indirizzi di PEC che ogni professionista è tenuto a comunicare al proprio ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16, comma 7:

- le pubbliche amministrazioni possono consultare telematicamente, liberamente e senza oneri, gli elenchi ad esse riservati contenenti i dati identificativi degli iscritti e i loro indirizzi di PEC; esse soltanto, esclusivamente per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, possono compiere anche operazioni di estrazione dei dati ivi contenuti;
- gli altri soggetti, le imprese ed i cittadini comuni, possono consultare liberamente e senza oneri i singoli indirizzi di PEC, ma non possono compiere operazioni di estrazione degli elenchi.

La risposta è pertanto affermativa, nel senso che l'Ordine deve comunicare la Pec del singolo professionista iscritto al terzo che ne fa richiesta.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione